

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 marzo 2017, n. 10

**Ricorso di associazione onlus, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Bra n. 53 del 27 ottobre 2016. Rigetto.**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

- che in data 13 dicembre 2016 è pervenuto il ricorso di Mallamaci Angelo, nato a Cesana Torinese il 16 febbraio 1953, presentato ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, nella sua qualità di presidente della sezione di Bra dell'associazione Italia Nostra onlus, con sede in Bra, via Cuneo 18, per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Bra n. 53 del 27 ottobre 2016 avente ad oggetto: "Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della L.R. 56/1977 – Controdeduzioni alle osservazioni pervenute e approvazione progetto definitivo";
- che la legge regionale n. 56/1977, all'articolo 17, comma 7, attribuisce ai comuni la competenza ad approvare varianti parziali al piano regolatore, nei limiti quantitativi e qualitativi stabiliti nei commi 5 e 6;
- che l'articolo 17, comma 14, della legge regionale citata consente a chiunque di presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale per l'annullamento di tali varianti se i loro contenuti eccedono quelli stabiliti dalla legge;
- che la variante parziale di cui alla deliberazione consiliare n. 53 del 27 ottobre 2016 è stata approvata dal Comune di Bra con la procedura dell'articolo 17, comma 7, della legge regionale n. 56/1977.

Rilevato:

- che il ricorrente chiede l'annullamento della variante approvata dal Comune di Bra sostenendo che, poiché modifica l'impianto strutturale del piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.) vigente, non può considerarsi variante parziale, e che non rientra quindi tra quelle che il comune può autonomamente approvare;
- che il carattere strutturale della variante emerge, ad avviso del ricorrente, dai seguenti punti:
  - 1) in almeno tre ambiti, in particolare nelle aree 2.21 Cassa di Risparmio, 2.27 Università di Pollenzo e 3.11 Ex Mulino Bona, è stata prevista la possibilità di monetizzazione totale degli standard urbanistici alla luce della carenza delle aree a parcheggio in contrasto con quanto prescritto dalla Regione con la deliberazione della Giunta regionale n. 27-7294 del 24 marzo 2014 di approvazione della variante di revisione generale del P.R.G.C.;
  - 2) in alcuni ambiti sono state modificate, riducendone la portata, le disposizioni del P.R.G.C. vigente poste a salvaguardia delle aree ivi individuate ai sensi dell'articolo 24 (Norme generali per gli insediamenti storici e per i beni culturali e paesaggistici) della legge regionale n. 56/1977;
  - 3) in alcuni ambiti è stata prevista la possibilità di modificare la destinazione d'uso in atto di immobili pubblici o di enti religiosi senza il coinvolgimento della competente soprintendenza;
  - 4) in alcuni ambiti sono stati previsti incrementi del consumo di suolo con la trasformazione di aree agricole in aree edificabili in assenza di specifica compensazione e della verifica dell'incremento ammesso, secondo quanto disposto dall'articolo 31 del Piano territoriale regionale vigente.

Considerato:

- che il Comune di Bra, informato del ricorso, ha presentato le proprie deduzioni con la nota inviata il 30 gennaio 2017 tramite posta certificata, affermando il pieno rispetto della procedure previste dall'articolo 17, comma 7, della legge regionale citata e la coerenza delle stesse con il disposto normativo ed, in particolare, che:

- 1) preliminarmente, i punti indicati nel ricorso sono già stati tutti oggetto di puntuali osservazioni formulate a seguito della pubblicazione del progetto preliminare della variante parziale n. 1, a cui il Comune di Bra ha fornito puntuale replica con la Relazione di controdeduzione alle osservazioni pervenute, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 53/2016; con la determinazione n. 2355 del 26 luglio 2016 la Provincia di Cuneo ha espresso parere di compatibilità della variante parziale con il Piano territoriale provinciale e con i progetti sovracomunali approvati;
- 2) il P.R.G.C. vigente già contempla casi specifici di monetizzazione totale degli standard urbanistici e la variante parziale ha applicato gli stessi criteri approvati dalla Regione per tali casi; la monetizzazione totale è stata prevista solo per interventi di recupero di edifici esistenti per i quali non è possibile reperire spazi da destinare a standard, avendo comunque verificato la disponibilità dello standard complessivo;
- 3) sulle aree interessate da norme di tutela o da disposizioni di salvaguardia è comunque prevista la valutazione della commissione locale per il paesaggio o la procedura di autorizzazione paesaggistica della competente soprintendenza; all'interno del centro storico l'attuazione dei lotti avviene esclusivamente tramite piano di recupero con la sottoposizione del progetto alla Commissione regionale per gli insediamenti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario;
- 4) sul mutamento della destinazione d'uso in atto per gli immobili pubblici o religiosi, la variante parziale è stata sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, a cui risulta intervenuta la competente soprintendenza che non ha segnalato motivi ostativi;
- 5) sugli incrementi previsti di consumo del suolo, le aree in questione risultano aree pertinenti fraposte tra aree residenziali consolidate, recintate e edificate, che non è corretto considerare suolo agricolo;

- che le valutazioni della Giunta provinciale di Cuneo sulla variante parziale n. 1 al P.R.G.C., adottata con la deliberazione del Consiglio comunale di Bra n. 28 del 17 maggio 2016 ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della legge n. 56/1977, hanno condotto a dichiararne la compatibilità con il Piano territoriale provinciale approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 241-8817 del 24 febbraio 2009 e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza; tali valutazioni sono state esplicitate con la determinazione 2016/2355 del 26 luglio 2016 del settore Tutela del territorio - Ufficio pianificazione della Provincia di Cuneo, che ha precisato i seguenti aspetti:

- vengono rispettate le condizioni di classificazione come parziale della variante di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del comma 5 dell'art. 17 della legge regionale 56/1977 e dei corrispondenti parametri di cui al comma 6 del medesimo articolo;
- sull'ambito produttivo esistente EE/ia 397 si ritiene necessaria la verifica dimensionale tra le aree produttive esistenti.

Considerato:

- che il quinto comma dell'articolo 17 della legge regionale n. 56/77, recita:

“Sono varianti parziali al piano regolatore generale (P.R.G.) le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.G. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G. vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del P.R.G. vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti”;

- che il successivo sesto comma recita:

“I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del P.R.G.; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti”;

- che il comma 3 dello stesso articolo 17 definisce varianti generali al Piano regolatore quelle modifiche che producono i seguenti effetti:

“a) interessano l'intero territorio comunale;

b) modificano l'intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del P.R.G.”;

- che il comma 4 definisce varianti strutturali le modifiche che non rientrano in alcuna delle tipologie individuate nei commi 3, 5 e 12 nonché le varianti di adeguamento del P.R.G. al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) o al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante.

Accertato preliminarmente che il ricorso è stato presentato nei termini previsti dalla legge, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Ricordato che non sono sindacabili dalla Regione, ai sensi dell'articolo 17 citato, le modalità seguite dal Comune nell'iter formativo della variante e le loro motivazioni.

Ritenuto:

- che la variante approvata dal Comune di Bra con la deliberazione consiliare n. 53 del 27 ottobre 2016, non integrando le caratteristiche indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 17 citato, assume i connotati di variante parziale in quanto:

- a) non determina ricadute su ambiti esterni al territorio comunale e non modifica la funzionalità dell'impianto strutturale del Piano Regolatore Generale vigente, inteso come l'insieme delle previsioni, cartografiche o normative, che definiscono le scelte strategiche e gli obiettivi;
- b) non produce incrementi delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità del Piano regolatore generale vigente relativi alle attività economico produttive, direzionali, turistico-ricettive in misura superiore al due per cento;
- c) non determina variazioni che interessano la capacità insediativa residenziale in modo non superiore ai limiti stabiliti dalla legge e dal Piano regolatore generale vigente;
- d) non produce ricadute sulla struttura generale dei vincoli;

tanto premesso,

visto il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56;

*decreta*

di rigettare, per le ragioni esposte, il ricorso per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Bra n. 53 del 27 ottobre 2016, presentato ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 dal sig. Mallamaci Angelo, nato a Cesana Torinese il 16 febbraio 1953, nella sua qualità di presidente della sezione di Bra dell'associazione Italia Nostra onlus, con sede in Bra, via Cuneo 18.

Avverso la presente decisione è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla comunicazione o dall'intervenuta piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

Sergio Chiamparino